

**GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

---

## ***La rilevazione contabile delle spese per acquisto o produzione dei software***

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

### **Aspetti rilevanti nella valutazione dei piani pluriennali delle imprese**

Scopri di più

Al fine della **corretta imputazione contabile** delle spese per **acquisto o produzione dei software** occorre dapprima fare un distinguo tra **“software di base”** e **“software applicativi”**.

I primi, **software di base**, sono rappresentati dai **programmi necessari per il funzionamento dei PC**, essi sono quindi costituiti dai **sistemi operativi di uso comune** (es. programmi *Office*).

I secondi, i **software applicativi**, sono invece gli **altri programmi** che **necessitano alla macchina per svolgere la funzione necessaria** al fruitore (es. programmi di contabilità per i commercialisti).

È chiaro che i **primi sono indispensabili, senza di essi l'elaboratore non avrebbe senso**.

**L'approccio contabile** è dapprima **diverso a seconda delle tipologie di software** cui si fa riferimento.

In caso di **software di base**, è immediato comprendere che il **costo sostenuto non potrà che essere capitalizzato sul cespite/elaboratore** cui si riferisce e **allo stesso tempo ammortizzato unitamente al processore** (medesimo cespite); si tratta, infatti, di tenere in considerazione la stretta **complementarità e il nesso di funzionalità** esistente **tra i due elementi**.

In merito al **software applicativo**, invece, occorre fare un **ulteriore distinguo**, a seconda che esso sia:

- **acquistato a titolo di proprietà** o in licenza d'uso a **tempo indeterminato**; ovvero
- **acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato**.

Nel primo caso, il **software andrà rilevato in Stato patrimoniale**, alla **voce B.I.3**, tra i **“Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”**, nel secondo caso **la licenza d'uso a tempo determinato dovrà essere iscritta in bilancio nella voce B.I.4 “Concessioni,**

*licenze, marchi e diritti simil”.*

Possono anche verificarsi degli **ulteriori casi**, ovvero che:

- il **software** sia **autoprodotta** per **uso interno** e **non** sia **giuridicamente tutelato**; o
- il **software** sia **autoprodotta** per **uso interno** e **giuridicamente tutelato**.

Al verificarsi della prima fattispecie, i relativi **costi andranno imputati in Conto economico** nell’esercizio di sostenimento; se, però, il **software** realizzato dovesse **rilasciare la sua utilità in azienda per più anni**, allora esso dovrà essere **rilevato in Stato patrimoniale** e più precisamente nella voce B.I.7 “*Altre immobilizzazioni immateriali*”.

Nel caso di **software autoprodotta e giuridicamente tutelato** questo dovrebbe essere allocato, invece, nella **voce B.I.3 “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”**.

Fiscalmente diverse appaiono le norme in tema di ammortamento.

Nel primo caso, **software di base**, occorrerà fare riferimento all’[articolo 102, Tuir](#), secondo cui **la deduzione** del costo potrà avvenire **dall’entrata in funzione nel processo produttivo** e spetterà in misura **non superiore a quella risultante dall’applicazione del relativo coefficiente** di cui al D.M. 31.12.1988.

Nel caso di **software acquistato a titolo di proprietà** o in **licenza d’uso a tempo indeterminato**, ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato, il riferimento sarà l’[articolo 103, comma 1, Tuir](#), secondo cui le **quote di ammortamento annuale non possono superare il 50% del costo complessivo sostenuto**.

In merito al **software acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato**, l’[articolo 103, comma 2, Tuir](#), prevede, invece, che la **durata dell’ammortamento sia rapportata al periodo di licenza d’uso**.

Diverso ancora il caso dell’acquisto di **software o autoproduzione per la rivendita**, questa fattispecie **esula**, infatti, dai **temi sopra trattati**. Si tratta di una fattispecie per la quale **il bene rappresenta per l’azienda una “merce”**, al pari di ogni altro prodotto cui l’attività aziendale è rivolta.

Nel periodo di produzione del bene **i costi dovranno essere rilevati in Conto economico nella voce B6 ad incremento delle spese di produzione**. Alla fine dell’anno, l’azienda dovrà procedere alla **valutazione dei beni merce allo stato di lavorazione** ivi raggiunto, **imputando**, quindi, **il valore del software autoprodotta** sia in **Conto economico** che in **Stato patrimoniale** quale **rimanenza finale**. La medesima cosa nel caso in cui il **software** sia stato **acquistato con l’obiettivo di venderlo**.



Questo processo dovrà **aver luogo per tutta la durata della produzione.**

Sempre nel caso di **autoproduzione e successiva vendita**, conclusa la produzione, **il valore del software dovrà risultare tra le merci**, a questo punto se esso verrà venduto **si dovrà procedere a rilevare la vendita ed azzerare le rimanenze**, se invece per esso si procedesse alla sola cessione di licenza il **valore del software rimarrà tra le merci con valutazione ogni fine anno** (determinazione delle rimanenze iniziali e finali).